



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

Vista	la deliberazione n. 155 del 3 marzo 2009 con cui è stato approvato l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda e sono state impartite le disposizioni in ordine al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dai dipendenti prevedendo, tra l'altro, una decurtazione del 10% d'applicare sul totale imponibile della parcella;
Vista	la deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, con cui nell'aggiornare e approvare l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda, è stato disposto, tra l'altro, che per i processi dinanzi l'Autorità Giurisdizionale Penale si applicano le tariffe forensi al minimo tariffario, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti;
Vista	l'art. 56 del C.C.N.L. dell'Area Sanità triennio normativo 2019-2021 che disciplina il patrocinio legale dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10 agosto 2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo C.C.N.Q. 3 agosto 2021;
Atteso	che il suddetto art. 56 del vigente C.C.N.L., al comma 2 prevede, tra l'altro, espressamente che <i>“Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale</i>

	<p><i>ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice;</i></p>
Ritenuto	<p>pertanto che, a fronte delle sopra intervenute disposizioni contrattuali, ed in particolare dell'art. 56, comma 2 del vigente C.C.N.L. - a mente del quale il rimborso delle spese legali "<i>non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi</i>" - non possono trovare applicazione le disposizioni impartite con le deliberazioni n.155 del 3 marzo 2009 e n. 516 del 21 maggio 2018, limitatamente alla parte in cui viene, rispettivamente, prevista una decurtazione delle parcelle da rimborsare, rispetto ai minimi delle tariffe professionali forensi, del 10% e del 30%, restando in ogni caso ferme le disposizioni, previste in particolare nella deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, in virtù delle quali per il rimborso delle spese legali vanno comunque applicate, sussistendone i presupposti, le tariffe forensi corrispondenti al minimo tariffario, e senza alcun aumento per il numero delle parti;</p>
Vista	<p>la comunicazione del 7 marzo 2024, assunta in pari data al protocollo aziendale n. 13753, con la quale il Dirigente medico - matricola 55298 - in servizio presso l'U.O. di Cardiocirurgia di questa Azienda, ha comunicato di avere ricevuto l'avviso di accertamento tecnico irripetibile nell'ambito del procedimento penale n. 8508/2024 R.G.N.R. Mod. 44 pendente presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Palermo";</p>
Considerato	<p>che con la suddetta nota il dipendente ha comunicato il nominativo dell'Avv. Contorno Pasquale, quale proprio difensore nell'ambito del procedimento in argomento e i nominativi del Dott. Michele Pilato e del Dott. Andrea Guarneri quali Consulenti Tecnici di Parte;</p>
Vista	<p>la nota prot. n. 13866 dell'8 marzo 2024 dell'Unità di Staff – Ufficio Legale e Contenzioso che riscontra la</p>

	suddetta comunicazione;
Vista	la richiesta di archiviazione del P.M., Dott. Daniele Sansone, del 5 luglio 2024;
Visto	il decreto di archiviazione disposto dal G.I.P., Dott. Fabio Pilato, del 10 gennaio 2025;
Vista	l'istanza di rimborso delle spese legali, avanzata dal dipendente, acquisita al protocollo aziendale n.10977 del 19 febbraio 2025;
Vista	la breve nota esplicativa redatta dall'Avv. Pasquale Contorno relativa all'attività difensiva prestata nell'interesse del dipendente nell'ambito del procedimento penale R.G.n. 3201/2024;
Vista	la parcella pro-forma redatta dall'Avv. Contorno Pasquale per un importo complessivo di euro 7.173,91 , comprensivo dell'aumento del 30 per cento ex art. 4, comma 1 e art. 12, comma 1 (D.M. 55/2014), spese generali del 15 per cento, C.P.A. e I.V.A.;
Vista	la nota prot. n. 11035 del 19 febbraio 2025 con la quale l'Unità di Staff – Ufficio Legale e Contenzioso nel riscontrare la prefata nota ribadisce al dipendente nonché all'Avv. Pasquale Contorno che <i>“questa Azienda procederà al rimborso delle spese legali con l'applicazione delle tariffe professionali al minimo di legge e senza il riconoscimento degli aumenti in presenza di più parti processuali”</i> ;
Vista	la nota del 2 maggio 2025, assunta in pari data al protocollo azienda n. 28101, il dipendente ha inviato la nota dell'Avv. Pasquale Contorno, corredata dalla parcella pro-forma elaborata con i valori minimi per un importo complessivo di euro 2.966,39 ;
Tenuto conto	che nel suddetto progetto di parcella le voci “Fase introduttiva del giudizio” e “Fase decisionale” sono state indicate dall'Avv. Contorno, rispettivamente, con euro 378,00 ed euro 709,00 anziché euro 331,00 ed euro 615,00 e che, pertanto, si è proceduto al ricalcolo del rimborso delle spese legali per un importo complessivo di

	euro 2.760,65 ;
Visto	il prospetto di ricalcolo del 12 maggio 2025;
Vista	la fattura 12 del 2 maggio 2025, debitamente quietanzata, emessa dall'Avv. Pasquale Contorno nei confronti del dipendente, per un importo complessivo di euro 2.966,39 ;
Vista	la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale la dipendente in data 17 febbraio 2025 ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, <i>“di non avere chiesto rimborsi ad altri enti o a compagnie assicurative per la mia difesa legale sostenuta dall'Avv. Contorno Pasquale del foro di Palermo (...)”</i> ;
Dato Atto	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.

PROPONE DI

Liquidare e pagare	la spesa per un importo complessivo di euro 2.760,65 , quale rimborso delle spese legali e delle consulenze medico-legali sostenute dal dipendente - matricola 55298 - per la propria difesa nell'ambito del penale R.G.n. 3201/2024 – n. 10068/2024 G.I.P. definito con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P., Dott. Fabio Pilato, in data 10 gennaio 2025;
Autorizzare	l'Area Economico Finanziaria ad imputare il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad euro 2.760,65 sul conto 5.09.03.02.0101 anno 2025 .

Autorizzare	al rimborso delle spese legali come sopra determinate per un importo complessivo di euro 2.760,65 tramite procedure stipendiali con versamento sul cedolino per il tramite dell'Area Risorse Umane.
--------------------	--

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.